



COMUNE DI MASCALI  
PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione del Commissario Straordinario  
Con i poteri  
del Consiglio Comunale

Reg. n° 01 del 07.02.2013

**Oggetto: P.O. FEP 2007/2013 ASSE IV. Costituzione "GRUPPO DI AZIONI COSTIERA RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE. Società Cooperativa Consortile".**

L'anno duemilatredici, il giorno SETTE del mese Febbraio di alle ore 11.00 e seguenti, nella residenza municipale, il **Commissario Straordinario, dott. Caccamo Salvatore**, nominato con D.P. n.33/Ser I°/S.G., assistito dal Segretario Generale, Dott. ssa Mosca Maria Luisa;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/91;  
Visto il D.Lgs. n. 267/00;

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta di deliberazione, con le seguenti:

Aggiunte / integrazioni .....

Modifiche / integrazioni .....

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 ;

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



**COMUNE DI MASCALI**  
PROVINCIA DI CATANIA

**Proposta di deliberazione**

Da sottoporre all'organo deliberante : **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**P.O. FEP 2007/2013 ASSE IV. Costituzione "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE Società Cooperativa Consortile".

Il Sindaco e/o L'Assessore proponente

Redigente

VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

**PREMESSO**

**CHE** con Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, "Regolamento del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca", la Comunità europea istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (di seguito «FEP») e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca;

**CHE** lo stesso Regolamento evidenzia che il FEP, mediante l'Asse prioritario IV, può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della Politica Comune della Pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche;

**CHE** con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il P.O del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013. Lo stesso è stato modificato con decisione C (2010) 7914 dell'11 novembre 2010, ed in atto il predetto testo è in corso di revisione le cui modifiche sono state approvate nella seduta della Cabina di Regia del 22.11.2011 e ratificate in sede di Comitato di Sorveglianza del 16.11.2011.

**CHE** l'attuazione dell'Asse prioritario IV del FEP, si sostanzia nel sostenere e promuovere l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati che devono essere costituiti in GAC per essere in grado di elaborare i Piani di Sviluppo Locale (PSL) al fine di valorizzare le potenzialità endogene delle aree costiere e per accedere alle risorse dell'Asse IV;

**CHE** nella GURS n. 52 del 16.12.2011 è stato pubblicato il Bando di attuazione dell'Asse IV, Misura 4.1 "Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca" del P.O. FEP 2007/2013, comprensivo delle disposizioni procedurali relative alle modalità di attuazione, ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di selezione;

**CHE** il Bando prevedeva che i soggetti proponenti presentassero in forma associata un PSL Piano di Sviluppo Locale delle "zone di pesca" attraverso un approccio multisettoriale, integrato bottom-up essendo

gli attori locali preposti a definire la propria strategia di sviluppo sostenibile con la costituzione di un partenariato che fosse composto da tre parti una componente pubblica, una prima componente privata, espressione del settore ittico primario e una seconda componente privata, espressione della filiera ittica e dell'economia locale.

**CHE** in data **30 Gennaio 2012** si è costituito il Comitato proponente per il GAC "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" sottoscritto dal Comune di Aci Castello – Capofila, da Acireale, Mascali, Fiumefreddo, Riposto, Provincia Regionale di Catania, Area Marina Protetta "Isole Ciclopi", Consorzio Ripopolamento Ittico del Golfo di CT, Federpesca, Acqua Coltura 2009, Associazione Pesca 2000, Impresa Pesca, Sinergia Pesca Soc. Coop., Federcoopescas, Unicoopesca, Uncisicilia, Associazione Pescatori e Giovani S.M. La Scala ONLUS, AGCI Agrital e ditte individuali di pescatori del territorio dei Comuni aderenti al GAC;

**CHE** a seguito di un'azione di animazione e di concertazione in data 23 Marzo 2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra gli aderenti al partenariato pubblico-privato, finalizzato alla costituzione del GAC "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" avente come Ente Capofila il Comune di Acicastello (CT) e così composto:

Componente pubblica: Comune di Acireale, Comune di Mascali, Comune di Fiumefreddo, Comune di Riposto, Provincia Regionale di CT, Area Marina Protetta Isole Ciclopi, Consorzio Ripopolamento Ittico del Golfo di CT ;

Componente privata, espressione del settore ittico primario: Federpesca, Acqua Coltura 2009, Associazione Pesca 2000, Impresa Pesca Micali, Sinergia Pesca Soc. Coop., Federcoopescas, Unicoopesca, Uncisicilia, Ass.ne Pescatori e Giovani S.M. La Scala Onlus, AGCI Agrital, Pescatori Sig.ri Costanzo, Benvenuto, Patti, Fichera, Arcidiacono, Greco;

Componente privata, espressione della filiera ittica e dell'economia locale: : Trezza Yachting Service srl, New International Fish srl, Ittica Fratelli Maiorana sas, ALMAR snc, Euromar di Ganesio P&C snc, Rondel Pesca, Red Fish srl, Consorzio Operatori Turistici, Valpesce srl, St.Ass. Brischetto, Soc. Coop. Necton, Rist. La Prua, Trattoria La Timpa, Coop. Mare dell'Etna, Riposto Pesca srl, Cantiere Navale Bella;

**CHE** in data 26 marzo 2012 il legale rappresentante del Comune di Aci Castello, nella qualità di soggetto capofila del costituendo GAC "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" ha presentato con nota prot. n.7069 del 23-03-2012 nei termini e nei modi previsti dal Bando, al Dipartimento degli Interventi della Pesca dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, la domanda di candidatura per la partecipazione al Bando di attuazione della Misura 4.1. "Sviluppo Sostenibile delle zone di Pesca" del Fondo Europeo della Pesca 2007-2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 16/12/2011 con allegato il protocollo d'intesa e il Piano di Sviluppo Locale con un investimento complessivo di € € 2.528.000,00 di cui € 2.083.333,00 a valere sulle risorse previste dall'Asse IV del FEP 2007-2013;

**CHE** con D.D.G. n. 359 del 29/06/2012, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi per la pesca, è stata approvata la graduatoria provvisoria dei PSL valutati dal competente Nucleo e con D.D.G. n. 531/pesca del 10/09/2012 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi per la pesca, è stata approvata la graduatoria definitiva dei PSL ammissibili ai benefici della Misura 4.1 del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" e successivamente a conclusione dell'iter procedurale, verrà approvata, con relativo provvedimento la graduatoria definitiva dei GAC formalmente costituiti, ammessi a finanziamento per l'attuazione dei PSL;

**CHE** in data 16/10/2012 il GAC "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" ha espletato la fase di concertazione dei contenuti del PSL con il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi per la pesca e con gli Uffici del Dipartimento preposti all'azione 4.1 del FEP.

## **CONSIDERATO**

**CHE** l'art. 15 del Bando di attuazione prevede che superata la fase di concertazione l'Amministrazione Regionale richiederà ai GAC selezionati di costituirsi in un'organizzazione avente personalità giuridica e senza scopo di lucro, producendo i seguenti documenti: copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e

delle statuto, regolamento di funzionamento interno, redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative allegate al Bando;

**CHE** durante la fase di concertazione tenutasi presso il Dipartimento Regionale competente, è stato convenuto che la forma giuridica più rispondente al Bando ed alle esigenze delle Amministrazioni fosse la Società Cooperativa Consortile;

#### **VISTO**

- l'art. 3 comma 27 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che consente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs 165/2001 di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- l'art. 3 comma 28 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che in merito all'assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali in capo all'Amministrazione, devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

#### **CONSIDERATO CHE**

sussistono i presupposti previsti dalla Legge n. 244/2007 per l'assunzione della partecipazione nella Società Cooperativa Consortile Gruppo di Azione Costiera "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" i cui obiettivi sono coerenti con le finalità istituzionali del Comune previsti dall'OREL e dallo Statuto Comunale (art.2) in materia di promozione e sostegno e partecipazione agli strumenti di programmazione negoziata nonché allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

**VISTI** gli schemi di Atto Costitutivo, Statuto del GAC "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, condivisi tra i partners del costituendo GAC nella seduta del 7 Novembre 2012;

**VISTO** l'art. 3 dell'allegato statuto secondo il quale le spese di gestione della società trovano copertura nel finanziamento regionale del P.S.L.;

**RITENUTO** procedere alla formale adesione alla costituenda società cooperativa consortile Gruppo di Azione Costiera "RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" procedendo contestualmente all'approvazione dello schema di atto costitutivo, Statuto, parti integranti del presente provvedimento.

**DATO ATTO CHE** è necessario procedere alla sottoscrizione della quota di adesione di € 5.000,00;

**CONSIDERATO CHE** il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000, in quanto l'Atto Costitutivo deve essere sottoscritto tempestivamente, al fine di rispettare le scadenze previste dalla Regione Sicilia;

**ATTESA** la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti.

**VISTA** la Legge regionale n. 44/91.

**VISTA** la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.

**VISTA** la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.

**VISTO** lo Statuto Comunale dell'Ente.

**PER I MOTIVI SUESPposti, SI CHIEDE ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:**

- 1) Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportate, ai sensi dell'art. 3 comma 27 e segg. della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., alla costituenda Società Cooperativa Consortile ex art. 2511 C.C., con scopo mutualistico denominata

"Gruppo di Azione Costiera RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE" con sede in Aci Castello (CT), via Dante 28, con un capitale sociale complessivo di euro 40.500,00 di cui € 5.000,00 a carico del Comune di Mascali, in qualità di sociodi Ente Capofila, corrispondente a n. 20 quote dell'importo di euro 250,00 cadauno.

2) Di approvare lo schema di Atto costitutivo e di Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A – B).

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 2518 c.c. per le obbligazioni sociali risponderà la Società con il proprio patrimonio, limitando così la responsabilità del socio alla sola quota conferita.

4) Di autorizzare l'assunzione della partecipazione dall'articolo 3 comma 27 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni.

5) di autorizzare la sottoscrizione della quota di capitale sociale di pertinenza del Comune di Mascali di € 5000,00.

6) Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio.

7) Di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della Società ivi compresa la liquidazione ed il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 5000,00.

1. Si attesta, altresì, che la copertura finanziaria della spesa è necessaria per evitare che sia arrecato un danno certo, grave e patrimoniale all'Ente derivante dalla mancata erogazione del finanziamento relativo alla partecipazione al Bando di attuazione dell'Asse IV Misura 4.1 "Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca" P.O.FEP 2007/2013.

8. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni.

9. Di dare all'atto immediata eseguibilità.

Proposta di settore n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Registrata al n° 2 del registro generale delle proposte il 06-02-2013

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Positivo / ~~Contrario~~

Mascoli li 06-02-2013

Il Responsabile del servizio  
IL CAPO SETTORE  
Com.te della Polizia Municipale  
Gaetano Tracà

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / ~~Contrario~~

Mascoli li 4/2/2013

Il Responsabile del servizio

#### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Capitolo	Bilancio		Impegno	Data	Importo
<u>3608</u>	<u>2012</u>	n.	<u>777</u>	<u>4-2-13</u>	€ <u>500,00</u>
		n.			€
		n.			€

Mascoli li .....

Il Responsabile del servizio finanziario

ALLEGATO "A" N.

REP.

## STATUTO

"GRUPPO DI AZIONE COSTIERA RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE  
LAVE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA"

### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa consortile a  
responsabilità limitata denominata:

"GRUPPO DI AZIONE COSTIERA RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE  
LAVE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA" in Sigla "GAC RIVIERA  
ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE SOCIETA' S.c.a r.l." la quale  
sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto da  
quanto previsto dall'art.2615-ter C.C. e dalle norme in  
materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e  
dalle norme di legge in materia di SOCIETA' A RESPONSABILITA'  
LIMITATA in quanto compatibili con la disciplina  
cooperativistica.

### ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far  
partecipi i consorziati dei benefici della mutualità e della  
cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria  
struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione  
delle attività di promozione dei consorziati, armonizzandone  
gli aspetti commerciali.

La società è costituita con la finalità di garantire uno

sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca del Golfo di Catania nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi dell'Asse 4 del P.O. FEP e delle altre Misure regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle zone di pesca.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- Mantenere la prosperità economica e sociale di tale area e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- Comporre, mediante la reale compartecipazione delle forze locali, il quadro generale delle risorse territoriali at-



tuali e potenziali, necessarie per programmare la loro ottimale utilizzazione in forma integrata;

- Implementare strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone di riferimento, interessati da problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca, promuovendo un approccio partecipativo diffuso su scala locale;

- Incentivare lo sviluppo delle singole attività produttive e l'approntamento delle relative infrastrutture, strutture, servizi di carattere generale, attività di informazione e formazione mirata ecc., fornendo, altresì, l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la loro piena utilizzazione;

- Incentivare, anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc);

- Favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso iniziative concertate e condivise;

- Operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e architettonico locale valorizzando le identità e

le unicità del territorio costiero.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista per l'attuazione delle attività descritte nel Piano di Sviluppo Locale approvato dal Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca della Regione Siciliana ed ogni altra azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

Ai costi di gestione si provvede mediante il finanziamento del FSL per la programmazione 2007/2013 e di eventuali ulteriori linee di finanziamento. Alla struttura organizzativa a supporto del coordinatore tecnico e del responsabile amministrativo si provvede prioritariamente, mediante il distacco di unità di personale dei soci con oneri a carico dell'ente distaccante. La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui al presente articolo e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

#### ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede presso la sede legale del Comune di Acicastello (CT), via Dante, 28, compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, con oneri a carico del Socio pubblico presso il cui territorio è eventualmente istituita.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

#### ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E QUOTE SOCIALI

1. Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Le quote sono di euro 250,00 (euroduecentocinquanta/00) cadauna, sono nominative.

3. Possono essere soci della società consortile gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutarî.

4. non possono far parte della società i soggetti interdetti, inabilitati o falliti.

5. I soci cooperatori sono obbligati, per tutto il periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;

- a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dalla cooperativa;

- a non partecipare ne' essere associati ad altri GAC od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della cooperativa, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione;

- a versare i contributi consortili previsti dal presente statuto.

- a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi

necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. Chiunque intendesse partecipare alla società, dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente - ovvero dall'aspirante socio - e che dovrà contenere:

a. dati identificativi del richiedente;

b. certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 (tre);

c. dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché degli eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di assemblea dei soci e di consiglio di amministrazione;

d. dichiarazione attestante la mancata adesione ad altri GAC;

e. ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti statuiti di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

6. Sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione - con relativa motivazione, se negativa - al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c.c..

7. In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare - a pena di decadenza della sua domanda di ammissione - la quota sociale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in volta determinata dal consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione.

#### ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE, CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

1. L'esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in quote del valore di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Esso è formato:

a) dalla quota sociale;

b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con

i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci

receduti o esclusi;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi

titolo;

del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario

da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o

previsto dalla legge;

f) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro

titolo.

Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci

potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale,

che saranno regolati da apposito regolamento interno in

conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci

a favore della società sono infruttiferi.

Ai costi di gestione della società si farà fronte mediante il

finanziamento del PSL.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere

ripartite ne' durante la vita della società ne' nel suo

scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

della quota sottoscritta.

#### ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE

1. Qualsiasi negozio traslativo *inter vivos*, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o di qualsiasi altro diritto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società, con le modalità previste all'articolo 5 (cinque) dello statuto per l'ammissione di nuovi soci.

2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma 1 (uno) sono quelli indicati all'articolo 5 (cinque) dello statuto.

Le quote di partecipazione sono trasferibili e possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia a favore di terzi. Tali operazioni, in caso di richiesta del finanziamento di cui in appresso, non possono essere effettuate prima del completamento delle attività, della spesa, della rendicontazione e della verifica di secondo livello del finanziamento ottenuto dalla Società, nell'ambito del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca".

Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

Il diritto di prelazione è escluso quando la cessione delle quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra



loro controllate o controllanti.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non dia il proprio consenso al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta del socio che intende trasferire le proprie quote, questi potrà recedere dalla Società con le modalità di cui al presente statuto.

Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in essere alla data del trasferimento delle quote, permarranno fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso accordo scritto in deroga.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In caso di trasferimento dell'azienda con atto tra vivi, il cessionario dell'azienda può subentrare nella titolarità della quota del cedente, a condizione che sussistano in capo al cessionario stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla Società consortile. Tale subentro è in ogni caso subordinato al preavviso di mesi uno da trasmettere agli altri soci.

3. La partecipazione alla società non è trasferibile per successione tra persone fisiche nel caso di imprenditori individuali.

#### ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

2. In considerazione delle finalità consortili e non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

3. L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

#### ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione di un socio può essere decisa per il verificarsi di uno dei seguenti motivi:

a. gravi inadempienze con riguardo alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti, contratti o accordi stipulati tra i soci;

b. fallimento o concordato preventivo;

c. perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto;

d. se imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione, condanna - ancorché non definitiva che comporti l'interdizione - anche temporanea - dall'esercizio di pubblici uffici;

e. nel caso di insolvenza.

2. L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'esclusione ha come effetto immediato la sospensione del socio da qualsiasi attività, carica o mansione connessa alla partecipazione all'attività svolta dalla società.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diviene definitiva ove entro 30 giorni non venga

impugnata.		D
3. Il socio escluso non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota in seguito ad esclusione, né qualsiasi altra somma - in denaro o in natura - a titolo di buonuscita, salvi limiti inderogabili di legge.		I v c I
4. L'ammontare nominale della quota estinta causa esclusione di un socio viene imputata a riserva straordinaria.		e p
<b>ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI</b>		Q
1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.		a p
L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio.		c A D l -
L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.		-
2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.		-
3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito		-

nel territorio dello Stato.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, e comunque nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### ARTICOLO 11 - COMPETENZE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Si intendono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o revisore (ove costituiti);
- la determinazione degli eventuali gettoni di presenza ed il rimborso spese per il consiglio di amministrazione;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- le deliberazioni sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il consiglio di amministrazione sottoponga al suo esame;
- le modifiche dell'atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli associati;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Tecnico di raccordo programmatico (ove istituito), funzionale ed operativo tra il PSL del G.A.C. ed i Piani di Sviluppo Integrati nonché con gli altri strumenti di programmazione agenti sul territorio di competenza del G.A.C.. Compito del Comitato Tecnico sarà quello di evitare sovrapposizioni e duplicazioni d'interventi oltre che di capitalizzare ed integrare il quadro di risorse umane e finanziarie mobilitate dalle singole strutture. Il Comitato Tecnico opera a titolo non oneroso.
- quanto alla stessa sottoposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto;
- quanto alla stessa riservato come competenza dalla legge e dal presente statuto.

#### ARTICOLO 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Il compito di presiedere l'assemblea dei soci è affidato al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, o, in assenza di quest'ultimo dal consorziato più anziano di età presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo. Ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

#### ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Ciascun consorziato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Essa deve essere conservata agli atti della società. Ciascun soggetto può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori

né ai sindaci né ai dipendenti della società.	E
Il tutto nei limiti della normativa vigente.	r
2. - L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più	
luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti	l
condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	t
verbali:	m
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	d
segretario della riunione se nominato che provvederanno	p
alla formazione e sottoscrizione del verbale;	2
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	d
re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	l
lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	c
i risultati della votazione;	3
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	t
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	a
zione;	l
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	c
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'	4
ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	f
tere documenti;	e
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	s
dio e o video collegati a cura della società, nei quali gli	o
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	5
riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il	a
segretario, se nominato.	c